



COMUNE DI GINESTRA

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE N. **7**

data **28.03.2019**

PROTOCOLLO N. **1033**

data **08.04.2019**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) IMU PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** addi **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **16,00** e prosiegua nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - POMPA FIORELLA	P	
2 - PEPICE GIUSEPPE	P	
3 - DELFRANCO ANTONIO	P	
4 - URANA VINCENZO	P	
5 - TUCCIARIELLO MICHELE	P	
6 - GRANOLLA PASQUALE	P	
7 - CHIARITO MARIA TERESA	P	
8- BOCHICCHIO ALBERTO	P	
9- TUCCIARIELLO RAFFAELE	P	
10- MILITO LUCIA	P	
11- PETAGINE FRANCESCO	P	

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa Carmen RUGGERI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **POMPA FIORELLA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa:

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Dott. Dario ESPOSITO _____

Rag. Donato CAPOSICCO F.to come originale

Geom. B. Claudio D'AURIA _____

Parere del responsabile del Servizio Finanziario in merito al visto di regolarità contabile:

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Rag. Donato CAPOSICCO F.to come originale

Relaziona il Sindaco il quale dichiara che allo stato attuale, il bilancio non consente la riconferma delle riduzioni di aliquote IMU previste nell'esercizio 2018 per i terreni agricoli ed aree edificabili. Pertanto è necessario riportare le medesime aliquote previste sino al 2017.

Interviene il consigliere Tucciariello R. il quale propone di diminuire le aliquote per i terreni agricoli e aree edificabili.

Il Sindaco replica affermando che non è possibile accettare tale proposta perché non formulata nei termini prescritti dal vigente regolamento di contabilità dell'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/14.03.2011 recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", e l'art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii.;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Municipale, della quale l'Imposta Municipale Propria costituisce la componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale "*... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*";

Visti sia il D.lgs n. 504/30.12.1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii. e sia l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale;

Considerato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "*... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...*";

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ..."*;

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ..."*;

Richiamata la Delibera C.C. n. 11 in data 19/03/2018 con la quale sono state approvate per l'anno 2018, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto che, allo stato attuale, il bilancio non consente la riconferma delle riduzioni di aliquote IMU previste nell'esercizio 2018 per le fattispecie di terreni agricoli ed aree edificabili e che, necessita, di contro riportare le medesime aliquote a quelle previste sino al 2017;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di procedere nel merito;

Visto l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 37, lett. a), della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ai sensi del quale *"... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ..."*;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di procedere nel merito;

CON la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge:

Consiglieri presenti:.... n. 11

Consiglieri favorevoli: n. 6

Consiglieri astenuti:.... n. 0

Consiglieri contrari:.... n. 5 (Tucciariello R., Petagine, Milito, Tucciariello M. e Urana)

DELIBERA

1. di DETERMINARE per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU nelle seguenti misure:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Aliquota ordinaria per altri fabbricati	9,6 per mille
Aliquota per i terreni agricoli	5,6 per mille
Aliquota per le aree fabbricabili	9,6 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI
Aliquota fabbricati categoria D	10,60 per mille di cui l'aliquota allo Stato 7,60% e differenza aliquota quota Comune 3%
Detrazione per abitazione principale di categoria catastale A1/A8 e A/9 e per le relative pertinenze	€ 200,00 (si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione)

2. di stimare in € 83.000,00 il gettito netto complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

3. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e

dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”;

5. stante l'urgenza di provvedere, di dichiarare la deliberazione approvativa della presente, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

CON la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge:

Consiglieri presenti:.... n. 11

Consiglieri favorevoli: n. 6

Consiglieri astenuti:.... n. 0

Consiglieri contrari:.... n. 5 (Tucciariello R., Petagine, Milito, Tucciariello M. e Urana)

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to POMPA FIORELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmen RUGGERI

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per restarvi quindici giorni consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

N. 118

Ginestra li 08.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmen RUGGERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000).

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000).

Ginestra li **28.03.2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmen RUGGERI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Ginestra li' 08.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmen RUGGERI